FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CGF (2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 239/CGF- RIUNIONE DELL'11 APRILE 2013

COLLEGIO

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO;
- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II "CRITERI INFRASTRUTTURALI" LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

In via preliminare, il collegio deve ribadire che non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di rinvio formulata dal difensore della società reclamante, motivato con riferimento allo stato di salute del padre, ricoverato presso una struttura ospedaliera. Infatti, non emerge, allo stato, un impedimento assoluto del difensore.

Non va trascurato, poi, che si tratta della quarta richiesta di rinvio e che la data della riunione della Sezione è stata fissata con larghissimo anticipo, proprio allo scopo di consentire alla difesa di organizzare i propri impegni nel modo più opprtuno.

Ancora in via preliminare, il collegio rileva che, in seguito agli accertamenti istruttori compiuti di ufficio, risulta comprovata la legittimazione al reclamo del Sig. Gianfranco Rosati, munito di apposita procura conferita dalla società.

Nel merito, il reclamo è infondato.

La società sostiene che il ritardo nel deposito della prescritta autorizzazione sia dipeso esclusivamente dai comportamenti omissivi e dilatori posi in essere dal comune di Campobasso, derivante dalla mancata istituzione della figura dirigenziale incaricata dei compiti relativi all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 86 del TULPS. In particolare, la reclamante espone che la nomina del dirigente sia intervenuta solo il 25 giugno 2012, dopo la scadenza del termine del 20 giugno 2012.

L'assunto non può essere condiviso. La mancata copertura del posto di dirigente responsabile del servizio competente non impedisce all'amministrazione di provvedere comunque all'adozione dei doverosi provvedimenti ampliativi richiesti dagli interessati, utilizzando i consueti ordinari strumenti organizzativi (supplenza, sostituzioni, interim). Pertanto, non risulta dimostrato che la circostanza esposta dalla società reclamante abbia precluso, in modo assoluto, la possibilità di

attivarsi tempestivamente per sollecitare dall'amministrazione la conclusione del procedimento in tempo utile per rispettare il termine prescritto per la consegna della documentazione richiesta. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO/ARZANESE DEL 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

La Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: durante tutto il secondo tempo della partita indicata in epigrafe, i sostenitori della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio rivolgevano ripetute frasi offensive e minacciose verso l'arbitro e un analogo comportamento offensivo veniva assunto anche dallo speaker dello stadio, a mezzo altoparlante. Inoltre, al termine dell'incontro, gli stessi tifosi reiteravano le offese e le minacce verso il direttore di gara nel momento in cui lo stesso lasciava l'impianto sportivo scortato dalle forze dell'ordine.

Istruito il reclamo e fissata la data del 28 febbraio 2013 per la camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 25 febbraio 2013, una memoria difensiva con la quale si sosteneva l'eccessività della sanzione comminata anche in virtù del fatto che, pur volendo riconoscere il rango di fonte privilegiata del referto arbitrale, il giudice di prime cure non aveva tenuto in nessuna considerazione la relazione del delegato alla sicurezza che smentiva la versione dei fatti riportata dall'arbitro, laddove individuava i cori come provenienti non dallo speaker dello stadio bensì dalla curva occupata dai tifosi campobassiani attraverso i megafoni solitamente utilizzati per intonare cori di incitamento; lo stesso speaker negava di aver proferito alcuna offesa o minaccia tramite altoparlante e affermava di non aver permesso a nessuno di utilizzare la propria postazione. Inoltre la società, attraverso un comunicato stampa, manifestava immediatamente piena solidarietà nei confronti del Direttore di gara e stigmatizzava il comportamento dei propri sostenitori.

Si chiedeva, pertanto, una congrua e significativa riduzione della sanzione.

La difesa presentava istanza di differimento dell'udienza prevista per il giorno 28 febbraio 2013, accolta dalla Corte con conseguente rinvio della stessa al giorno 7 marzo 2013; in prossimità di tale data veniva presentata analoga richiesta, nuovamente accolta dalla Corte che rinviava l'udienza al giorno 11 aprile 2013.

In data 10 aprile 2013, il difensore della società ricorrente, avv. Massimiliano Moscariello, reiterava la richiesta di rinvio motivandola con l'esigenza di assistere il padre ricoverato in ospedale.

La Corte esaminata e respinta, in via pregiudiziale, l'ulteriore richiesta di rinvio avanzata dal legale della società, giacchè non vi è prova dell'oggettiva impossibilità – ovvero della eccessiva onerosità – di partecipare all'udienza, avendo attestato solo una generica esigenza di assistenza del genitore, senza dimostrare l'assoluta necessità di permanere presso il nosocomio;

considerato che il direttore di gara, sentito telefonicamente nel corso dell'odierna camera di consiglio, ha confermato in pieno quanto riportato nel suo referto di fine gara;

visto il combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 12, commi 3 e 6, C.G.S. respinge il ricorso in epigrafe.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO SIG. ANTONIO TESORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38, COMMA 6, N.O.I.F., ED IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 14.3.2013)

Il sig. Antonio Tesoro, tesserato – per la presente Stagione Sportiva – dell'U.S. Lecce S.p.A. in qualità di Consigliere Delegato, ha proposto gravame avverso la decisione afflittiva descritta in epigrafe articolando motivi di doglianza in rito e nel merito.

La vicenda, che costituisce supporto fondante della fattispecie sottoposta all'odierna cognizione, inerisce all'illegittima preposizione di un allenatore, privo del necessario titolo abilitativo, quale responsabile della prima squadra allorché, nella passata stagione sportiva, egli era inquadrato tra i collaboratori del Como Calcio S.r.l., di Como, quale dirigente dell'area tecnica.

In particolare, con l'atto di deferimento la Procura Federale ha rassegnato le conclusioni della propria attività istruttoria, avviata a seguito di un esposto anonimo, sostenendo che il 18 gennaio 2012 al sig. Ernestino Ramella, sino ad allora allenatore del Como, era stato affidato l'incarico di collaboratore del Presidente e, conseguentemente, la responsabilità della prima squadra era stata affidata al sig. Giuseppe Manari, allenatore in seconda, privo del necessario "patentino", in virtù di autorizzazione in deroga concessa – per un massimo di giorni 30 - dal settore tecnico della F.I.G.C..

Al termine del periodo, era stato nominato responsabile il sig. Vincenzo Chiarenza, regolarmente abilitato a svolgere l'incarico di responsabile della prima squadra ma affiancato, quale allenatore in seconda, dal citato sig. Manari.

Secondo quanto riferito dall'anonimo e ad avviso del Requirente - in base all'audizione di testi - il sig. Manari avrebbe continuato a svolgere, per un periodo di circa quattro settimane, le funzioni di allenatore responsabile, dirigendo gli allenamenti e le riunioni tecniche, nonché comunicando prima della gara la formazione agli atleti, così relegando il sig. Chiarenza a fungere da semplice "schermo" fittizio.

La Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione del 14 marzo 2013, aveva condiviso la tesi della Procura e inflitto, tra gli altri, al sig. Tesoro la sanzione descritta riconducendo a lui, quale dirigente dell'area tecnica, la responsabilità diretta della complessiva azione illecita.

L'odierno ricorrente, che in primo grado non si è costituito né ha depositato deduzioni di sorta, nel suo gravame eccepisce, in primo luogo, l'invalida costituzione – dinanzi alla C.D.N. – del contraddittorio in quanto mai avrebbe ricevuto comunicazione alcuna sia del deferimento che della discussione collegiale e chiede, pur consapevole della disposizione ex art. 38, comma 8 C.G.S., che gli atti siano rimessi, previo annullamento della decisione del giudice di prime cure, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale, nel radicato convincimento che tale omissione lo abbia privato, tra l'altro, di accedere a qualsiasi forma di accordo sulla sanzione.

Nel merito asserisce la sua completa estraneità ai fatti addebitati, dei quali non vi è sufficiente prova, e, quanto alla sanzione irrogata, ne contesta la congruità.

Conclude per l'accoglimento, in via gradata, delle conclusioni rassegnate.

Istruito il procedimento e fissata la discussione per l'odierna riunione, sono intervenuti l'avv. Pacelli per il ricorrente e l'avv. Giua in rappresentanza della Procura Federale insistendo, ognuno, nelle rispettive tesi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

LA CORTE

in via preliminare, ritiene che debba essere scrutinata l'eccezione in rito proposta da parte ricorrente.

Denuncia il difensore un evidente vizio di notifica degli atti procedimentali e, quindi, un sostanziale pregiudizio del diritto di difesa per non aver avuto rituale e tempestiva conoscenza sia degli atti contenenti gli elementi in contestazione sia della loro discussione (e valutazione) da parte della Commissione Disciplinare Nazionale.

Si duole, a tal fine, che gli atti sarebbero stati recapitati al tesserato presso la società Como Calcio S.r.l. di Como, sodalizio col quale il sig. Tesoro non aveva più alcun rapporto.

Il Collegio reputa, però, che la specifica censura debba essere respinta in ragione della disposizione ex art. 38, comma 8 C.G.S., pure nota e citata dalla difesa, con cui si prevede che le comunicazioni agli interessati possono essere effettuate con modalità diverse, da considerarsi tutte "alternative tra loro". Tra queste modalità figurano quella (lett. b) "presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento e quella (lett. c) "presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto".

Questo risulta essere stato effettuato attraverso la non contestata comunicazione alla società Como Calcio, sodalizio di pertinenza con riferimento all'epoca dei fatti.

Come è evidente, in entrambe le ipotesi le comunicazioni degli atti risultano validamente ed efficacemente avvenute, a nulla rilevando, in questa sede, l'asserita omessa comunicazione all'interessato da parte della società.

L'eccezione dev'essere, pertanto, respinta.

Venendo alla valutazione, nel merito, il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a fondamento del reclamo proposto, ritiene lo stesso fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

L'affermazione di responsabilità cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale passa attraverso un duplice snodo: l'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile della prima squadra da parte del sig. Manari e la riconducibilità, di tale preposizione, alla diretta –ancorché non esclusiva – volontà del sig. Tesoro.

Entrambe le circostanze non appaiono, però, sufficientemente confortate da idonei elementi probatori.

Quanto allo svolgimento dell'incarico di responsabile della prima squadra va detto che la contestazione dev'essere correttamente riferita, sotto il profilo temporale, all'intervallo compreso tra il 17.2.2012 ed il14.3.2012, ovvero dalla nomina di responsabile del sig. Vincenzo Chiarenza (legittimante abilitato) al suo successivo esonero.

In questo arco di tempo il Manari – anch'egli esonerato in data 14.3.2012 – avrebbe, di fatto e concretamente, estromesso dalle funzioni il sig. Chiarenza, provvedendo in prima persona a dirigere gli allenamenti, a condurre le riunioni tecniche e a stilare la formazione della squadra prima di ogni incontro.

La Procura Federale, a questo proposito, ha proceduto ad escutere il sig. Ernestino Ramella, allenatore della prima squadra del Como Calcio S.r.l. sino al 18.1.2012 e, successivamente, dal 15.3.2012, il quale ha riferito che il sig. Manari, durante la sua gestione, era stato incaricato di svolgere le funzioni di allenatore in seconda dopo l'esonero del sig. Villa – giunto alla società insieme al Ramella – in data 7.12.2012. Ha ammesso di non avergli delegato particolari compiti, provvedendo sempre personalmente a dirigere gli allenamenti, stare in panchina durante le gare e a tenere i rapporti con la stampa. I rapporti tra i due invece, emerge dalle dichiarazioni, dall'iniziale distacco si erano ulteriormente compromessi allorché il Manari avrebbe tentato di avere "rapporti particolari" con giocatori di sua vecchia conoscenza, quasi accusandolo di volersi ingerire nel lavoro del responsabile.

Dalla data (gennaio 2012) del suo sostanziale esonero (ancorché simulato con l'affidamento di un incarico consulenziale in favore del presidente) il Ramella ha narrato che il Manari aveva poi diretto personalmente gli allenamenti e le riunioni tecniche. In questo, va detto che non si evidenziano aspetti patologici (almeno sino al 16 febbraio successivo) avendo il Manari un'espressa autorizzazione temporanea da parte della federazione.

Al termine, avvenuta la nomina a responsabile del Chiarenza (che non risulta essere stato però sentito dalla Procura Federale), la gestione fattuale della prima squadra sarebbe rimasta nelle mani del Manari il quale ha ammesso, durante la sua escussione, che taluni compiti (allenamento da un punto di vista tattico, riunione tecnica post allenamento e pre-gara) gli erano stati delegati dal Chiarenza, peraltro sempre presente agli allenamenti e in panchina. Lo stesso Chiarenza teneva anche i rapporti con la stampa e a lui sarebbero state riconducibili le scelte tecniche di sostituzione dei giocatori durante le gare.

Questa attività sostanzialmente delegata non è stata smentita né dal calciatore Ardito né dall'allenatore di base Baracco.

Il primo, ha confermato che agli allenamenti erano presenti entrambi gli allenatori, così come alle riunioni tecniche – anche pre-gara - , affermando però "non posso dire con certezza se i dirigenti del Como sapessero che da metà febbraio a metà marzo fosse Manari a dirigere di fatto gli allenamenti ed a fungere da allenatore titolare...".

Il secondo, allenatore dei portieri, giunto nello staff dell'allenatore Ramella, sentito dal rappresentante della Procura ha riferito che "Nonostante la presenza del sig. Chiarenza, per quello che ho potuto vedere io, gli allenamenti venivano sempre e comunque preparati, svolti e diretti da Manari. Durante le partite in cui in panchina c'era Manari prima da solo e poi Chiarenza, io effettuavo la preparazione dei portieri...le disposizioni che mi venivano date in merito al mio lavoro di preparazione dei portieri arrivavano proprio dal Manari...".

Da quanto riportato emerge, con chiarezza e sicuramente, un'incisiva presenza del sig. Manari nelle fasi preparatorie degli incontri, ma sempre alla presenza del Chiarenza.

Ora, in mancanza di prova contraria, non può escludersi che quest'ultimo, per motivazioni inespresse in atti, abbia effettivamente "delegato" lo svolgimento di taluni compiti all'allenatore in seconda, certamente miglior conoscitore dell'ambiente e dei singoli calciatori con i quali, a detta dello stesso Manari, il Chiarenza non era riuscito a stabilire un proficuo rapporto.

Ma non emerge, da questo contesto, che il sig. Chiarenza abbia avuto un ruolo meramente passivo e/o inerte in relazione ai compiti svolti, in sua presenza, dal Manari.

La brevità del rapporto, poi, non consente neanche di apprezzare se questo sia stato dovuto ad una natura meramente simulatoria del contratto sottoscritto dal Chiarenza o meno.

Di certo è che il quadro fenomenico induce a ritenere che non è possibile affermare, alla luce dei fatti dedotti, che vi sia stata un'effettiva estromissione del sig. Chiarenza, mai riferita dai testi in termini di affermazione categorica ma solo di probabile congettura, congettura forse anche influenzata dalla poca cordialità dei rapporti interpersonali instauratisi tra i dirigenti tecnici e tra questi ultimi e la società.

Manca, in sintesi, una prova o un serio elemento di prova che deponga, in un sindacato di critica e serena valutazione, per una effettiva assunzione della qualità di responsabile della prima squadra del sig. Manari, così come contestato.

Ciò posto, carente si presenta, in ogni caso, il quadro probatorio della responsabilità della dedotta preposizione attribuibile al sig. Tesoro.

Egli, all'epoca dei fatti, risultava un collaboratore della società, asseritamente (ma non documentalmente provato) "responsabile dell'area tecnica" (o direttore sportivo secondo il sig. Baracco).

Ora, anche a voler prescindere da ciò – ed ammettere la natura dirigenziale del suo incarico –, non risulta dagli atti versati che egli abbia determinato la società e i suoi responsabili – con un rapporto etiologico di causa/effetto – ad affidare illecitamente l'incarico di allenatore della prima squadra al sig. Manari, nella consapevole carenza di abilitazione di quest'ultimo e, ovviamente, con il compiacente e consapevole concorso del sig. Chiarenza.

Non vi è infatti un atto sottoscritto dal Tesoro in questo senso e non vi è dichiarazione testimoniale che affermi, con sufficiente convinzione, che la turnazione dei tecnici si era verificata ad opera del Tesoro stesso.

In buona sostanza, il nucleo della contestazione sembra poggiare su un sillogismo dedotto dallo stretto collegamento esistente tra il rappresentante legale della società ed il Tesoro e dalla sua qualifica di "responsabile dell'area tecnica". Nulla di più.

La conclusione di questo Collegio è, allora, che il deferimento della Procura Federale, condiviso dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, appare insanabilmente viziato da una evidente carenza probatoria che non può ragionevolmente condurre ad una pronuncia di conferma dell'esito del giudizio di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Tesoro e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO PAOLO SEGUITO GARA CHIETI/HINTERREGGIO DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

Avverso la delibera indicata in epigrafe ha proposto reclamo il signor Carbonaro contestando di essere responsabile della condotta violenta nei confronti dell'avversario al quale aveva dato soltanto un "buffetto" e contestando, altresì, di aver pronunciato espressioni offensive pertanto chiedeva la riduzione della sanzione.

Il reclamo è infondato: infatti le parole ingiuriose rivolte all'arbitro "sei uno s....") sono riportate nel referto arbitrale, mentre il gesto violento (uno schiaffo a gioco fermo) nei confronti di un avversario è stato notato dall'assistente che lo ha segnalato all'arbitro (vedi atti).

Pertanto il reclamo deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hinterreggio Calcio s.r.l. di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CALC. NICHOLAS GUIDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FROSINONE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

Il ricorrente Nicholas Guidi, tesserato nella corrente Stagione Sportiva con il Frosinone Calcio S.r.l. propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflittagli in seguito alla gara Pisa/Frosinone del 24 marzo 2013 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26 marzo 2013).

Dal rapporto del Quarto Ufficiale sig. Diego Regazzo, il calciatore Nicholas Guidi, al termine della gara, si rivolgeva in modo offensivo nei confronti di un assistente arbitrale.

Il ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali e nelle considerazioni in diritto fa riferimento a precedenti decisioni assunte dalla C.G.S. ritenendo sproporzionata la sanzione ad esso inflitta.

La parte ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sanzione come sopra inflitta o, in via subordinata, una riduzione della stessa.

La Corte, considerato che le precedenti decisioni confermano il carattere offensivo della condotta in esame, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Nicholas Guidi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI PIAZZA MATTEO SEGUITO GARA GUBBIO/CARRARESE DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La parte ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Matteo Di Piazza in seguito alla gara Gubbio/Frosinone del 24 marzo 2013 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26 marzo 2013). Secondo la ricostruzione dell'assistente di gara Francesco Boz il quale ha assistito ai fatti in esame, il calciatore Matteo Di

Piazza, al termine della gara, assumeva un atteggiamento gestuale offensivo e provocatorio verso il pubblico della squadra avversaria.

La parte ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali, soprattutto in relazione ai gesti rivolti al pubblico locale, e ritiene pertanto eccessivamente afflittiva e sproporzionata la sanzione ad esso irrogata. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sanzione inflitta o, in via subordinata, una riduzione della stessa.

La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/BASSANO VIRTUS DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara Venezia/Bassano Virtus del 24.3.2013. In particolare, i rapporti redatti dall'arbitro, dal commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale, concordano nell'affermare che, durante l'effettuazione del minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Mennea, dalla curva sud, occupata da una ottantina di sostenitori della società Venezia, un singolo sostenitore di detta società urlava la seguente frase. "Mennea, Mennea, v......"; in detto frangente, da altri settori dello stadio non si verificavano manifestazioni di dissociazione da tale comportamento.

La società reclamante premette, in primo luogo, che l'espressione ingiuriosa pronunciata dal supporter del Venezia si sarebbe interrotta a metà, concretandosi nella parola "vaff". Ciò dimostrerebbe, a suo dire, che qualcuno degli altri tifosi abbia indotto tempestivamente l'autore della frase a desistere dal suo intento offensivo, senza completarlo.

Tuttavia, la circostanza descritta dal reclamo risulta contraddetta dai dati istruttori acquisiti, che si riferiscono, concordemente, ad una locuzione ingiuriosa formulata in modo integrale.

D'altro canto, la prospettata interruzione dell'insulto non ne limiterebbe affatto la gravità, considerando il contesto in cui è stato pronunciato e la sua perfetta riconoscibilità. In ogni caso, non emergono elementi tali da lasciar supporre che, in quell'ambito temporale, vi sia stato un intervento di dissenso significativo.

Sotto altro profilo, la reclamante sostiene che, in ogni caso, un dissenso immediato del pubblico dalla condotta ingiuriosa posta in essere dall'isolato sostenitore del Venezia avrebbe peggiorato la situazione, enfatizzando l'insulto e turbando la commozione del minuto di raccoglimento.

Questa prospettazione è astrattamente plausibile, ma non è idonea ad elidere del tutto il grave disvalore del comportamento realizzato in un settore della tifoseria del Venezia, senza un'immediata e forte disapprovazione da parte degli altri tifosi.

Pertanto, deve ritenersi sussistente, nella sua materialità, l'illecito addebitato alla società reclamante.

Tuttavia, il collegio ritiene che debba essere debitamente considerato, ai fini della commisurazione della sanzione, il comportamento successivo tenuto dalla Società, che ha pubblicamente condannato il gesto offensivo compiuto dal supporter della squadra.

Nello stesso senso, merita apprezzamento anche la forte ed esplicita condanna espressa dalla "Curva Sud Venezia Mestre", in un contesto caratterizzato da un atteggiamento civile e pacifico del pubblico sostenitore della squadra.

Pertanto, la sanzione irrogata alla Società reclamante può essere opportunamente rideterminata in €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.B.C. Unione Venezia di Mestre (Venezia), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 8) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
- 9) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI MASSIMO SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
- 10) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIOSA ANTONIO SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisioni del 26 marzo 2013 (pubblicate sul Com. Uff. n. 147/DIV) infliggeva la squalifica per 2 giornate all'allenatore della A.S. Avellino 1912 S.r.l. Massimo Rastelli, la squalifica per 5 giornate al calciatore Giosa Antonio, nonché € 3.500,00 di ammenda alla predetta società. E ciò per fatti avvenuti nella gara Avellino 1912/A.S.G. Nocerina del 25 marzo 2013.

In particolare l'ammenda alla Società Avellino veniva irrogata perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e durante la gara lanciavano una bottiglietta piena d'acqua in direzione di un assistente arbitrale senza colpire; al termine, i medesimi, lanciavano numerose bottigliette d'acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra ospite, sempre senza colpire; nonché, infine, per l'indebita presenza nel terreno di giuoco e negli spogliatoi, al termine dell'incontro, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società, una delle quali rivolgeva ai dirigenti della squadra avversaria una frase offensiva.

La squalifica per 2 gare effettive dell'allenatore Rastelli Massimo veniva inflitta per comportamento offensivo verso l'arbitro negli spogliatoi, nell'intervallo della gara.

La squalifica per 5 gare effettive al calciatore Giosa Antonio veniva inflitta per avere, a gioco fermo, assunto comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale che veniva spinto con veemenza.

Avverso tali decisioni proponeva rituale reclamo la A.S. Avellino 1912, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", deducendo la palese eccessività della sanzione irrogata dal giudice sportivo all'allenatore Massimo Rastelli, dovendosi configurare la condotta iscritta allo stesso come meramente irriguardosa e non offensiva; e per l'effetto ridurre la squalifica ad 1 giornata.

La stessa doglianza si fa per il calciatore Giosa, relativamente al quale la colorita reazione nei confronti dell'Assistente lungi dall'essere offensiva e/o minacciosa si concretizzava in espressioni volte ad esprimere solo il personale disappunto per quanto accaduto nel terreno di giuoco; pertanto passibile di un trattamento punitivo più blando, anche perché privo di conseguenze fisiche per l'Assistente arbitrale.

Anche l'ammenda di € 3.500,00 a carico dell'A.S. Avellino 1912 merita una sensibile riduzione in quanto i fumogeni accesi e consumati non hanno comportato alcuna interruzione della gara, ed il lancio di alcune bottigliette sempre piene è rimasto un episodio isolato e privo di conseguenze. Per quanto concerne, infine, la persona non identificata si tratteneva in campo per

pochi minuti e si limitava a profferire solo un'espressione irriguardosa nei confronti di un Dirigente ospite, senza usargli in alcun modo violenza (sul punto vedi rapporto del collaboratore – sostituito del Procuratore Federale che riferisce la frase offensiva pronunciata nei confronti dei Dirigenti della squadra ospite: "Nocerini pezzi di merda").

Le doglianze non sono fondate ed i reclami vanno rigettati. Giova, in via preliminare, precisare, che l'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., prevede la condotta ingiuriosa o irriguardosa come alternativa di guisa che va sanzionata sia l'una che l'altra con la sanzione minima di squalifica per 2 giornate; l'allenatore Rastelli ha gridato all'arbitro più volte "...come c... fai..." frase indubbiamente offensiva della personalità del giudice di gara. Molto più grave la condotta del Giosa, che oltre alle frasi summenzionate, protestava in modo veemente nei confronti dell'assistente Grillo dandogli una spinta che lo spostava di mezzo metro. A riguardo va ricordato oltre alla norma del C.G.S. l'art. 5 del Codice di comportamento sportivo che sancisce il "Principio di non violenza". Anche l'ammenda inflitta alla Società reclamante appare congrua, oltre che per l'accensione dei fumogeni ed il lancio di numerose bottigliette d'acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra ospite, operata da persone che indossavano la tuta sociale, una di queste rivolgeva nei confronti dei Dirigenti della squadra ospite l'espressione offensiva "Nocerini pezzi di merda" chiaramente lesiva della "reputazione dell'immagine e della dignità personale di persone ed organismi operanti nell'ambiente dell'ordinamento sportivo" (art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo). A seguito della reiezione dei reclami consegue l'incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dall'A.S. Avellino di Avellino.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE Edilberto Ricciardi

Pubblicato in Roma 9 luglio 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete